

Palermo 24 - 10 - 1950

31

A S.E. Il Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di
Palermo

La sera del 16 Luglio 1950 tale Di Piazza Francesco da Giardinella mentre si trovava nel fondo in contrada "Parrini" di Montelepre, di proprietà del prof. Gaglio Vito, fu fatto segno a due colpi di arma da fuoco, lasciati partire contro di lui a distanza di circa 10 metri, mentre, avendo in precedenza subito furti ^{di melloni} e danneggiamento delle piante relative, effettuava un'insolita vigilanza.

In seguito alla denuncia avanzata dal Di Piazza, stante le condizioni poco rassicuranti dell'^{sicurezza} pubblica nella contrada Parrini, il Commissario di P.S. dirigente l'ufficio di Partinico, avvalendosi di notizie confidenziali, dispose indagini procedendo tra l'altro al fermo di tale Cucinella Salvatore e dei due fratelli Tocco Giuseppe e Tocco Vincenzo, tutti da Montelepre.

Il Cucinella nel corso di un interrogatorio reso aveva affermato che la sera dell'attentato subito dal Di Piazza aveva percepito il rumore prodotto da un colpo di arma da fuoco, mentre alla vicina fontana attingeva l'acqua, e di avere guardato attraverso un buco per il deflusso dell'acqua da irrigazione scorgendo il Tocco Giuseppe con in mano un moschetto e vicino allo stesso il Tocco Vincenzo. Aveva anche confessato di avere rinvenuto un moschetto e di tenerlo celato in una capanna sita in località Bracco unitamente al moschetto visto in mano del Tocco che era stato pure rinvenuto.

La perquisizione operata dagli agenti di P.S. non portò al rinvenimento del moschetto, ma nella capanna fu rinvenuto un solco che denotava che in precedenza vi fosse stato occultato un oggetto le cui dimensioni fossero quelle di un moschetto.

Infine il Cucinella aveva indicato i fratelli Tocco quali autori di un danneggiamento di circa 130 viti in danno della festa Giovanni, danneggiamento che non era stato denunciato dalla parte lesa, ed era stato seguito dall'incendio di un pagliaio; nonché quali autori di furti di pere in danno del Gaglio.

I fratelli Tocco si erano mantenuti sempre sulla negativa, ma il Commissario ritenendoli raggiunti da elementi di reita per le accuse mosse a loro carico dal Di Piazza, e per le prodezze del Cucinella, e ritenendo che anche questi non fosse estraneo

attività delittuosa e per i rapporti di amicizia che ai Tocco lo legavano, e per i sospetti manifestati sul suo conto anche dal Di Piazza, con rapporto di denuncia del 25 Agosto 1950 denunciò il Tocco Giuseppe, il Tocco Vincenzo ed il Cucinella Giuseppe, per rispondere tutti di tentato omicidio in persona del Di Piazza, di due furti aggravati di prodotti agricoli in danno dello stesso, di un furto di prodotto agricoli in danno del proprietario del terreno tenuto a mezzadria dal Di Piazza, prof. Gaglio Giovanni, di porto e detenzione di armi da guerra, di danneggiamento in danno di La Fata Giovanni e di danneggiamento seguito da incendio in danno dello stesso.

Circa la tentata estorsione in danno di La Fata Marco, pur avendoli per primo tempo alligati a sospetto, i verbalizzanti a carico degli imputati non fornirono ~~nessuna~~ alcuna concreta argomentazione.

Si procedette contro il Cucinella ed i fratelli Tocco, denunciati istato di arresto, per i menzionati reati, ma in sede giudiziale ~~nessun~~ il Cucinella, continuandosi a protestare innocente come i fratelli Tocco, smentì le provalazioni effettuate a carico di costoro adducendo che gli erano state estorte con sevizie.

Nel corso dell'istruzione i verbalizzanti confermarono il rapporto di denuncia, asserendo che il Cucinella aveva spontaneamente accusato i fratelli Tocco ai quali era notoriamente legato da rapporti di intimità e mettendo in rilievo come fosse stato il Cucinella ad informare nel corso delle indagini circa il danneggiamento subito dal La Fata Giovanni; riferiscono di non avere acquisito alcun elemento a carico degli imputati circa la tentata estorsione patita da La Fata Marco.

Il Di Piazza Francesco nella sua deposizione confermò che era stato convinto essere stati consumati tutti i reati in suo danno (tentato omicidio e furti) dal Cucinella e dai fratelli Tocco, in quanto costoro erano le uniche persone che nutrivano inimizia nei suoi confronti per averli sorpresi nel fondo a rubare erba.

Asserì di non avere riconosciuto l'attentatore, che aveva visto in compagnia di un'altra persona, pur essendosi trovata a breve distanza da lui.

Il Gaglio, il La Fata Giovanni ed il Fata Marco asserirono di non avere alcun sospetto sugli imputati. Il La Fata Giovanni asserì di non avere denunciato il patito danneggiamento e l'incendio per non subire maggiori molestie.

Non appare necessario alcun altro mezzo istruttorio e vanno in risalto le seguenti risultanze processuali:

Il La Fata Giovanni non aveva denunciato il danneggiamento ed l'in-

38

die patito dei quali i verbalizzanti vennero a conoscenza tramite
propagazioni del Cucinella ;

b) tra il Cucinella ed il Tocco correvano buoni rapporti di intimità,
stante le affermazioni dei verbalizzanti e le accuse del Di
Piazza che li aveva sorpresi nel suo fondo intenti a rubare erba;

c) il Cucinella non poteva essere a conoscenza, senza un'attiva partecipazione,
dell'intera fattispecie dei fratelli Tocco e dal testo dell'interrogatorio
giudiziale si evince come spesso gli fosse riservato il compito di "palo"
(nell'aggressione al Di Piazza e nel danneggiamento in danno del La Fata
egli si trova sempre sulla strada ed in condizione quindi di vedere quanti i
correi operano);

d) dalla posizione nella quale egli assume, nell'interrogatorio giudiziale,
di avere osservato i fratelli Tocco aggredire il Di Piazza, si era
materialmente impossibile vedere quanto accadeva (vedi verbale di denuncia),
e quindi per altra fonte, se non per partecipazione diretta (afferma il Di
Piazza di avere visto solo due persone) egli ebbe conoscenza del fatto
delittuoso .

e) i sospetti della parte offesa Di Piazza sono esplicitamente indirizzati
nei confronti dei prevenuti, e la sicurezza con la quale sono formulati non può
non impressionare non ostante, per ovvi motivi il Di Piazza affermi di non
avere riconosciuto le due persone che avevano tentato di ucciderlo. E che il
Di Piazza non sia sincero in tale affermazione lo lascia presumere la breve
distanza, appena dieci metri, alla quale egli si trovò dagli aggressori . La
riservatezza va messa in relazione con la sicurezza con la quale si formulano
accuse generiche e sospetti .

Si trasmettono, pertanto, gli atti all'E.V. per l'ulteriore corso .

Antonio Dell'Acqua

T. H. ...

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Palermo

3

Letti gli atti del procedimento penale

C o n t r o

- 1) Cucinella Giuseppe di Salvatore e di Gaglio Giuseppe, nato il 1°/6/1925, a Montelepre; detenuto
- 2) Tocco Giuseppe di Salvatore e di Mannino Rosaria, nato il 25/7/1925, a Montelepre; detenuto;
- 3) Tocco Vincenzo di Salvatore e di Mannino Rosaria, nato il 27-3-1919, a Montelepre; detenuto

Imputati

- del reato p.e p. dagli artt. 61 n.5, 624, 625 n.5 c.p., per essersi, nella notte dell'11 luglio 1950, in unione e correttezza fra loro, impossessati di un quantitativo ~~impossessati~~ di melloni, ~~ciò~~ cioè circa Kg. 140, in danno di Di Piazza Francesco;
- del reato p.e p. dagli artt. 61 n.5, 624, 625 n.5 c.p., per essersi, nella notte del 13 luglio 1950, in unione e correttezza fra loro, impossessati per trarne profitto di Kg. 60 di melloni in danno dello stesso Di Piazza;
- del reato p.e p. dagli artt. 56, 110, 575, 577 n.3 c.p., per avere, in unione e correttezza fra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del detto Di Piazza, senza che l'evento si fosse verificato.

In contrada Parrini, nella notte sul 16.7.1950;

- del reato p.e p. dagli artt. 61 n.5, 624, 625 n.5 c.p., per essersi, in unione e correttezza fra loro, nella notte del 18-7-50, impossessati per trarne profitto di Kg. 300 di pere, in danno del più volte citato Di Piazza;
- del reato p.e p. dagli artt. 61 n.5, 624, 625 n.5 c.p., per essersi, in unione e correttezza fra loro, nella stessa notte, impossessati, per trarne profitto, di Kg. 400 di pere, in danno di Gaglio Giovanni;
- del reato p.e p. dall'art. 4 D.P. 19/8/48 N. 1184, prorogato con Legge 29/7/49 n. 450, per detenzione ~~di~~ armi da guerra;
- art. 5 della stessa legge, per porto delle medesime;

-2-

- del reato p. e p. dagli artt. 56, 81, 110:629 c.p., per avere compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco, ad estorcere del denaro Fata Marco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e senza che l'evento si fosse verificato.

In Partinico, inverno 1948;

- del reato p.e p. dagli artt. 61 n.5, 110:635 n.5 c.p., per avere, in unione e correttezza fra loro, in una notte imprecisata del febbraio u.s., tagliato 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni;

- del reato p.e p. dall'art. 61 n.5, 424 c.p., per avere, nella stessa notte, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, applicato il fuoco ad un pagliaio di proprietà di esso La Fata Giovanni.

Osserva:

Il 15 agosto 1950, Di Piazza Francesco di Salvatore da Montelepre denunciava al Commissariato di P.S. di Partinico che il 16 luglio dello stesso anno alle ore 23 circa, mentre trovavasi in contrada "Parrini" di Partinico nel fondo di proprietà di Gaglio Vito da Montelepre, che egli conduceva a mezzadria, era stato fatto segno, rimanendo illeso, a due colpi di moschetto militare esplosi da una distanza di circa 10 metri da persona che non gli sarebbe riuscito di vedere a cagione dell'oscurità, nè sarebbe riuscito a vedere, per il medesimo motivo, l'altra persona che sarebbe stata insieme con l'attentatore.

La mattina del 18 luglio, il Di Piazza avrebbe constatato il furto di circa 300 Kg. di pere dal suo fondo, mentre, prima del 16 luglio, avrebbe rilevato che ignoti ladri avevano commesso in pregiudizio suo e del Gaglio furti di quantità di pere e melloni in epigrafe specificati, per cui aveva intensificato la vigilanza sulle coltivazioni, soffermandosi, anche la notte, in campagna.

Il Di Piazza rendeva noto ai funzionari di Polizia che egli

3

40

non era in buoni rapporti con i fratelli Tocco Giuseppe e Vincenzo, con Cucinella Giuseppe e con Parrino Antonino, che aveva sorpreso, tempo addietro, a falciare erba, abusivamente, nel suo fondo.

Assunta a verbale la denuncia del Di Piazza, i verbalizzanti procedevano, il successivo giorno 16 agosto, al fermo del Cucinella Giuseppe, il quale faceva loro proposizioni pregiudizievole per i fratelli Giuseppe e Vincenzo Tocco, assumendo che costoro avrebbero detenuto un moschetto militare nascosto in una capanna sita nel fondo di loro proprietà in contrada "Bracco"; che aveva visto i fratelli Tocco trasportare pere e meloni in epoca corrispondente a quella in cui erano stati operati i furti di pere e meloni in danno del Di Piazza e del Gaglio; d'aver visto i fratelli Tocco mentre danneggiavano le viti del fondo di certo La Pata Giovanni, il fratello del quale, Marco, aveva ricevuto in precedenza due lettere estorsive alle cui richieste non aveva soggiaciuto; di aver visto il Tocco Giuseppe accompagnato dal fratello Vincenzo all'imbrunire di un giorno che assunse di non poter precisare della metà di luglio 1950 in contrada "Parrini", armato di moschetto e d'aver udito due detonazioni, proprio di moschetto; d'aver visto, infine, gli stessi fratelli Tocco falciare abusivamente erba nel fondo del Di Piazza.

Il Cucinella si protestava innocente degli addebiti mossigli e dichiarava di avere sporto in un rovetto poco lontano dalla contrada Parrini un moschetto militare abbandonato, del quale si sarebbe impossessato.

Effettuato un sopralluogo in quest'ultima località, i verbalizzanti non rinvenivano il moschetto e lo stesso esito negativo aveva il sopralluogo effettuato dai funzionari del Commissariato nel fondo dei Tocco in contrada Bracco, ove, però, nell'interno di una capanna, avrebbero notato un solco, verosimilmente di moschetto, di recente riempito.

Venivano fermati, quindi, i fratelli Tocco che si dichiaravano innocenti ed ignari dei fatti.

Nessuna investigazione veniva svolta nei confronti di Parrino Antonio, l'altra persona, cioè, della quale il Di Piazza aveva fatto il nome nel corso delle sue dichiarazioni alla polizia.

Le altre parti offese riconoscevano rispondenti al vero, per quanto aveva attinenza alla loro sussistenza, i fatti relativi ai reati commessi in loro pregiudizio.

Con rapporto del 25 agosto 1950, il Commissariato di P.S. di Partinico denunciava, in stato d'arresto, in base agli elementi testè riferiti, Cucinella Giuseppe di Salvatore, Tocco Giuseppe e Vincenzo di Salvatore, quali autori dei reati di cui in epigrafe.

Instauratosi formale provvedimento, i fratelli Tocco reitavano innanzi al Giudice Istruttore la stragiudiziarie protesta d'innocenza ed il Cucinella ritrattava le proposizioni fatte ai verbalizzanti, assumendo di averle rese perchè costrettovi mediante sevizie.

I funzionari di P.S. confermavano il rapporto e gli allegati ed assumevano che il Cucinella rese loro spontaneamente le dichiarazioni verbalizzate.

Le parti offese confermavano le stragiudiziarie dichiarazioni, e, in particolare, il Di Piazza precisava di non poter fornire prove specifiche della colpevolezza degli imputati e dichiarava sospettarli autori dei reati in suo pregiudizio perchè con essi aveva avuto ragioni di contendere per l'arbitraria falciatura dell'erba del suo fondo, mentre con nessun'altra persona avrebbe avuto mai scòrziò alcuno. L'altro sospettato dal Di Piazza, il Parrino Antonino, contro cui non si è proceduto, dichiarava al Giudice Istruttore che nulla mai aveva commesso in danno del Di Piazza.

Deve notarsi che le stragiudiziarie proposizioni del Cucinella non sono risultate suffragate da riscontri obiettivi se non per quanto riflette il danneggiamento delle viti e l'incendio del pagliaio in danno del La Fata Giovanni.

5

In ordine a questi ultimi reati, infatti, è risultato, giusta quanto affermato dai verbalizzanti e dalla parte offesa, che la Polizia non aveva avuto notizia dei fatti prima che ne parlasse il Cucinella, ed il La Fata non aveva fatto denuncia alcuna.

L'accusa mossa dal Cucinella contro i fratelli Tocco per ritenersi, però, del tutto attendibile e tranquillante non avrebbe dovuto poter essere allegabile a sospetto di mendacio o di reticenza, come invece è, provenendo da persona indiziata dei medesimi reati, la quale scagionandosi dall'addebito non esitasse a incolpare altri, per ritrattare, poi, giudiziariamente, ogni propalazione.

D'altra parte, se vi è ragione di dubitare della colpevolezza dei Tocco per le considerazioni esposte non può non dubitarsi anche della colpevolezza del Cucinella.

A stare alle dichiarazioni dei verbalizzanti e della parte offesa egli avrebbe riferito fatti ignorati dalla polizia, ma dei quali l'imputato, che li attribuì ai fratelli Tocco, poté avere avuto cognizione, essendosene sparsa la notizia in paese, come ben verosimile.

E questa ragione di dubbio induce a ritenere conforme a giustizia richiedere il proscioglimento di tutti gli imputati dei reati in esame per insufficienza di prove.

Atteso, poi, come s'è innanzi accennato, che le propalazioni del Cucinella riguardanti gli altri reati non sono risultate confortate da alcuno obiettivo elemento di controllo, deve dedursene, com'è costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che esse non possono essere assunte a provare la colpevolezza degli imputati stessi.

In verità, trattavasi di fatti noti ai verbalizzanti per le denunce che ne erano state fatte dalle parti offese. Dal Di Piazza era stato avanzato il sospetto il 15 agosto

6

che autori di essi avrebbero potuto essere stati i fratelli Tocco, il Cucinella ed il Parrino.

Il 16 agosto, al Cucinella, fermato dalla Polizia, veniva fatta, come è ovvio, la contestazione degli addebiti ed egli rendeva ai verbalizzanti le note propalazioni pregiudizievoli per i fratelli Tocco, con l'evidente intento di scagionarsene.

Spontanee o non, che esse fossero state, certa cosa è che non solo mancano di riscontri obiettivi ma contengono affermazioni per niente circostanziate e del tutto generiche, ed anzi alcune di esse fondamentalmente inesatte e non rispondenti certamente a verità, com'è della propalazione riguardante l'esplosione del colpi di moschetto contro il Di Piazza: il Cucinella, infatti, avrebbe udito gli spari ed avrebbe visto i fratelli Tocco, nelle circostanze innanzi riferite, "all'imbrunire", mentre il Di Piazza aveva precisato che l'attentato di cui era stato oggetto aveva avuto luogo alle ore 23, e non può non destare grande perplessità l'altra circostanza riflettente il mancato reperimento, nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia, dei moschetti, nel posto indicato dal Cucinella, apparendo, per altro riguardo, niente affatto univoco, com'è evidente, il rilevamento ad opera dei funzionari operanti del solco ricolmo nel terreno circoscritto dal pagliaio dei Tocco.

Ed ancor meno possono tenersi in considerazione le voci correnti, le informazioni di confidenti dei quali non è stato fatto il nome e le congetture ipotizzate dal verbalizzante estensore del rapporto di denuncia e relative al presunto omertoso contegno delle parti offese, e, particolarmente, del Di Piazza, il quale, se non ebbe timore di rappresaglie quando avanzò, esplicitamente, i suoi sospetti contro gli imputati prima che essi fossero stati tratti in arresto non avrebbe avuto ragione alcuna di timore a narrare il vero al Giudice Istruttore o agli stessi verbalizzanti, nè avrebbe avuto, per altro, ragioni di compiacenza, com'è escluso dal

7

principio di contraddizione, dopo l'arresto del Cucinella e dei Tocco.

Ed allora, dal compiuto esame delle risultanze processuali sorge la conclusione che manca del tutto la prova della colpevolezza del Cucinella e dei Tocco per quanto attiene agli altri reati loro contestati, e deve, quindi, richiedersi il loro proscioglimento da questi ultimi addebiti per non averli commessi.

Deve, conseguentemente, richiedersi la scarcerazione del Cucinella e dei Tocco, se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 12 D.L.L. 5/10/45 n. 679;


Chiede

che la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo dichiari chiusa la formale istruzione;

che dichiari di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe e Tocco Vincenzo per il reato di danneggiamento di viti in danno di La Fata Giovanni e per il reato d'incendio a scopo di danneggiamento in danno dello stesso La Fata per insufficienza di prove, e, per gli altri reati, per non aver commesso il fatto e che ordini la scarcerazione dei detti Cucinella e Tocco, se non detenuti per altra causa.

Palermo, 22 Novembre 1950.-



Procuratore Generale




Procuratura Generale presso la Corte di Appello di Palermo

IV di Sezione N. 377/50 di Protocollo N. di Posizione
posta a nota del N.

spedito a nota del N.

OGGETTO: Notifica estratto requisitoria *epi imp. liberi*
di Pardini e a Pardini il 30 a Mordelino e affiand.
Caricchio e Mancuso
data N. Palermo, li. 5 - Dicembre 1950

RACCOMANDATA URGENTE

Sig. *Pardini*
PALERMO
- 9 GEN 1951 * *Pardini*

Tenuti presenti gli art. 166 e seguenti del Codice di Procedura penale,
si, curare la pronta notifica alle persone segnate in oggetto dall'annesso
to di requisitoria, formato a termine dell'art. 371 dello stesso Codice.
Pregasi, altresì, restituire immediatamente l'originale col relativo verbale
Ufficiale giudiziario, redatto in tutta regola, per le ulteriori operazioni a
carsi da questo ufficio a termini di legge.

*lo prego la relata
gala redigere a
terzo*

IL PROCURATORE GENERALE

d'Ordine

Il Segretario

Procedura in materia di...

2 GEN 1956

24 GENNAIO 1956

Manfredi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 377/150

IN PROCESSIONE CIVILE PRODOTTA DA CORREI DI MONTALEPRE

Contro gli atti del procedimento penale

c o n t r o

1°) GIUSEPPE DI SALVATORE e DI GAGLIO GIUSEPPE noto il 16/6/1950
Montelepre2°) GIUSEPPE DI SALVATORE e DI MANNINO ROSARIO noto il 17/7/1950
Montelepre3°) GIUSEPPE DI SALVATORE e DI MANNINO ROSARIO n. 27/3/1919
Montelepre-

IMPUTAZIONI

del reato p.e.p. degli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi, nella notte dell'11 luglio 1950, in unione e correttezza fra loro, impossessati di un quantitativo di meloni, cioè circa Kg. 140, in danno di Di Piazza Francesco;

del reato p.e.p. degli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi, nella notte del 13 luglio 1950, in unione e correttezza fra loro, impossessati per trarne profitto di Kg. 60 di meloni in danno dello stesso Piazza.

- del reato p.e.p. degli artt. 55, 110, 575, 577 n. 3 C.P., per avere, in unione e correttezza fra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei a tutti in modo non equivoco a cagionare la morte del detto Di Piazza senza che l'evento si fosse verificato.

In contrada Parrini, nella notte sul 16/7/1950-

- del reato p.e.p. degli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi, in unione e correttezza fra loro, nella notte del 18/7/1950, impossessati per trarne profitto di Kg. 300 di pere, in danno del più volte ripetuto Di Piazza;

- del reato p.e.p. degli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi, in unione e correttezza fra loro, nella stessa notte, impossessati, per trarne profitto di Kg. 400 di pere, in danno di Gaglio Giovanni.-

- del reato p.e.p. dall'art. 4 D.P. 19/8/48 n. 1184, prorogato con legge 29/7/49 n. 450, per detenzione di armi da guerra-

- art. 5 della stessa legge, per porto delle medesime,

- del reato p.e.p. degli artt. 56, 81, 110, 629 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, ad estorcere del denaro a La Fata Marco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno eriminoso, e senza che l'evento si fosse verificato.

In Partinico inverno 1948-

- del reato p.e.p. degli artt. 61 n. 5, 110, 635 n. 5 C.P., per avere, in unione e correttezza fra loro, in una notte imprecisata del febbraio u.s., tagliato 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni.

- del reato p.e.p. dall'art. 61 n. 5, 424 C.P., per avere, nella stessa notte, allo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccato il fuoco ad un pagliaio di proprietà di esso La Fata Giovanni.-

CHIESSIS

Vista l'art. 12 D.L.L. 5/10/45 n. 679:

CHIEDO

che la Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, dichiarò chiusa la formale istruttoria;

che richiari di non doverci procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe e Tocco Vincenzo per il reato di danneggiamento di viti in danno di La Fata Giovanni e per il reato di incendio a scopo di danneggiamento in danno dello stesso La Fata per insufficienza di prove, e,

per gli altri reati, per non avere commesso il fatto e che ordini la


====

(2)
segregazione dei detti Cucinella e Tocco, se non detenuti per altre
cause.
Palermo, 12 Novembre 1950-


IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
F/to Sesti

Distretto conforme all'originale
Palermo, 2 Dicembre 1950-

IL SEGRETARIO



IL SEGRETARIO



CORTE D'ATELLO - PALERMO

Per. avv. B. Barreth a mano propria
PALERMO 6-12-50

• • • A. Scicchitano a mano propria
PALERMO 6-12-50



L'anno millenovecentocinquanta il giorno *Montelepre*
del mese di *dicembre* in Montelepre e Partinico.

Io sottoscritto commissario autorizzato dell'ufficio
giudiziario della pretura di Partinico e dallo stesso
richiesto

ATTESTO

avere notificato estratto della requisitoria di S. M.
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Palermo in data 22 novembre 1950 nel
procedimento penale N° 377/950 contro Cucinella Giuseppe
di Salvatore ed altri due, imputati di furti aggravati,
e, con la quale requisitoria viene la sezione istrut-
toria della Corte di Appello di Palermo dichiarata chiusa
e non dover si procedere contro Cucinella Giuseppe, Topo Giuseppe e Topo Vincenzo
per il reato di danneggiamento di viti in danno di La
Fata Giovanni e per il reato di incendio in danno del-
lo stesso La Fata, per insufficienza di prove, e, per
altri reati, per non aver commesso il fatto; e che or-
dini la scarcerazione dei detti Cucinella e Topo se
non detenuti per altro; e tale notifica ho eseguito
negli imputati:

1° - CUCINELLA GIUSEPPE di Salvatore e di Gaglio Giuseppe
nato nel 1925 in Montelepre residente in borgata Par-
tini.

2° - TOPO GIUSEPPE di Salvatore e di Mannino Roberto na-
to nel 1925 in Montelepre, residente in borgata Par-